



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **40** del **10/06/2025**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Affidamento in house della Piscina Comunale alla Capannori Servizi S.R.L.fino al 31/12/2029 – Approvazione del contratto di servizio e della relazione illustrativa ex art. 17 c.2 del D.Lgs 201/2022

In data odierna, alle ore 20:56 nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica, in modalità mista, nel rispetto dei criteri di funzionamento previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 21 ed assenti n. 4 come di seguito indicato:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
DEL CHIARO GIORDANO	P	CAMPIONI GIANNI	P
MENESINI LUCA	P	LENCIONI PIO	P
LIONETTI LAURA	P	CERASOMMA FRANCESCO	P
BIAGINI GIGLIOLA	P	SERAFINI CINZIA	P
CIPRIANI ANTONIO	P	RONTANI PAOLO	P
PUCCI DONELLA	P	ZAPPIA BRUNO	P
GJONI NIKOLIN	A	SCANNERINI MATTEO	A
DEL DEBBIO MICHELE	P	CARUSO DOMENICO	A
FREDIANI MAURO	P	TRIGGIANI ELISABETTA UGHETTA	A
MODESTINO MARIANNA	P	VASELLI ELEONORA	P
SBRANA ROBERTA	P	MOSCHINI LIDO	P
DEL BIANCO ERIKA	P	PETRINI MATTEO	P
PISANI MICHELA	P		

Partecipano in modalità on-line le consigliere Lionetti e Sbrana

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: PISANI SILVANA, SARTI SILVIA, CECCARELLI GAETANO, FRANCESCONI MATTEO

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LUCA MENESINI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE VERA AQUINO incaricato della redazione del verbale.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Affidamento in house della Piscina Comunale alla Capannori Servizi S.R.L. fino al 31/12/2029 - Approvazione del contratto di servizio e della relazione illustrativa ex art. 17 c.2 del D.Lgs 201/2022

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione degli argomenti trattati ci si riporta al verbale di seduta e, in caso di lacune, alla registrazione audio agli atti della Segreteria.

Successivamente all'appello è entrata l'assessora Berti.

Si dà atto che, rispetto all'appello nominale effettuato all'inizio di seduta, a questo punto sono presenti n° 20 componenti il Consiglio, essendo uscito nel frattempo il consigliere Zappia.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione "*Affidamento in house della Piscina Comunale alla Capannori Servizi S.R.L. fino al 31/12/2029 - Approvazione del contratto di servizio e della relazione illustrativa ex art. 17 c.2 del D.Lgs 201/2022*" iscritta al n. 80 dell'O.d.G. dell'odierna seduta, che viene illustrata dall'ass. Ceccarelli.

Segue la discussione con gli interventi dei consiglieri Biagini, Rontani, Pisani che anticipa il voto favorevole della maggioranza, Petrini, Lionetti che anticipa il voto favorevole. Replica l'assessore Ceccarelli.

Interviene per la dichiarazione di voto il consigliere Rontani che dichiara di astenersi.

Il Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante scrutinio palese, la proposta di deliberazione n.80 iscritta all'O.d.G. dell'odierna seduta, che ha dato il seguente esito, proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n. 20	
FAVOREVOLI Sindaco Del Chiaro, Menesini, Cerasomma, Biagini, Cipriani, Pucci, Lionetti, Del Debbio, Frediani, Modestino, Sbrana, Del Bianco, Campioni, Pisani, Lencioni, Serafini	n. 16	VOTANTI 19
CONTRARI Vaselli, Moschini, Petrini	n. 3	
ASTENUTI Rontani	n. 1	

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07/02/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2025-2027;

Premesso che:

- l'art. 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) concedono ampia autonomia agli Stati membri e non impongono l'applicazione di un particolare modello gestionale per i "servizi di interesse generale";
- applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali possono:
 - con contratto d'appalto o di concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con gara;
 - instaurare rapporti di *partnership* pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza pubblica l'imprenditore privato;
 - "autoprodurre" in economia i servizi;
- il modello dell'"*in house providing*" appartiene a quest'ultima opzione: l'autoproduzione dei servizi;

- come precisato, tali modelli gestionali sono previsti dal diritto comunitario per “servizi di interesse generale”, quindi per i servizi “rivolti alla collettività”;
- gli stessi modelli gestionali possono essere applicati per la produzione dei “servizi strumentali”, i servizi rivolti alla stessa pubblica amministrazione, che indubbiamente sono meno rilevanti rispetto ai servizi di interesse generale”;

Considerato che l'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 201/2022 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” prevede che, in caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, gli enti locali e gli altri enti competenti:

- adottano la delibera di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- illustrano, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo D.Lgs. 201/2022, i benefici per la collettività ottenuti dalla forma di gestione prescelta riguardo agli investimenti, alla qualità e ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
- riferiscono anche rispetto ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022;

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;
- perché si abbia house providing è necessario che siano soddisfatte congiuntamente le tre seguenti condizioni:

l'amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante;

nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 03.07.2006 con cui è stata approvata la costituzione della società "Capannori Servizi S.r.l. - a socio unico", cui erano stati affidati i servizi di gestione della piscina comunale, della Residenza Sanitaria per Anziani "Don A. Gori" di Marlia, della Civica Scuola di Musica e della Farmacia Comunale, nella forma disciplinata dall'art. 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 ("*in house providing*");
- la delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 21.12.2016 con cui fu stabilito, tra l'altro, di non rinnovare oltre la scadenza gli affidamenti diretti in concessione alla Società della Civica Scuola di Musica e della piscina comunale, a far data, rispettivamente, dal 31.07.2017 e 31.08.2017, e di mantenere in capo alla Società la gestione del servizio di Residenza Sanitaria Assistita "Don A. Gori" e del Centro Diurno "Il Melograno" di Marlia, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze sviluppate e di perseguirne le potenzialità di sviluppo nei servizi socio sanitari e assistenziali integrati;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 17.10.2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.) - aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190 del 23.12.2014, adottato con Decreto Sindacale n. 6 del 31.03.2015 ai sensi del comma 612, rispetto alla quale venivano confermati gli indirizzi di cui alla deliberazione n. 95/2016 e definite le azioni di razionalizzazione coerenti e conseguenti;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 14 settembre 2018 con cui il Consiglio comunale ha espresso la volontà dell'Amministrazione di mantenere in capo alla Società la gestione dei servizi della Residenza Sanitaria Assistita "Don A. Gori", del Centro Diurno "Il Melograno" di Marlia e della piscina comunale di Capannori fino al 31 dicembre 2020;
- le delibere di Consiglio Comunale nn. 105 del 20.12.2019, 140 del 30.12.2020 e 145 del 29.12.2021, tutte aventi ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.*", riferite all'annualità precedente a quella di adozione della delibera, con cui si approvavano le relazioni sull'attuazione del piano di razionalizzazione relativamente alla società Capannori Servizi S.r.l. a socio unico, redatte secondo lo schema di provvedimento corrispondente al modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 12.10.2022 con la quale è stato approvato il contratto di servizio per l'affidamento in house della piscina

comunale fino al 30.06.2025;

Considerato che:

- questo Comune partecipa, in qualità di socio, alla società denominata “Capannori Servizi S.r.l. - a socio unico” con sede in Via del Parco, 5 - 55014 Marlia, Capannori (LUI);
- lo Statuto della società stabilisce:
 - i. all’art. 3 commi 4 e ss. le modalità di esercizio del controllo analogo da parte del soggetto pubblico titolare al 100% della partecipazione;
 - ii. all’art. 3 comma 3 che oltre l’80% del fatturato debba, obbligatoriamente, derivare dallo svolgimento di compiti affidati al soggetto pubblico titolare al 100% della partecipazione;
 - iii. all’art. 6 comma 4 che il socio unico è tenuto a mantenere la proprietà dell’intero capitale sociale;
- l’oggetto sociale, richiamato nello Statuto all’art. 4 comma 1, consiste nella “(...) *produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Capannori*”
- il contratto di servizio, sottoscritto da ultimo in data 15/11/2022 tra Comune di Capannori e Capannori Servizi S.r.l. a socio unico, tuttora regola il rapporto tra le parti per la gestione della Piscina Comunale;
- in ragione delle specificità gestionali di ogni servizio di interesse generale gestito dalla Società è opportuno procedere alla stipula separata del contratto di affidamento del servizio di gestione della piscina rispetto alle altre attività;

Dato atto pertanto che, sussistono tutti i requisiti soggettivi per poter svolgere affidamento a favore della società in regime di *in house providing*;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 17 c. 2 D.Lgs. 201/2022, è stata predisposta una relazione (Allegato A) che motiva la forma di affidamento prescelta in ordine all’economicità della stessa, alla qualità del servizio prevista ed al rispetto dei criteri di universalità ed accessibilità per l’utenza, anche con riguardo alle tariffe applicabili alla cittadinanza; in ordine a questi aspetti, si evidenzia in particolare che:

- per quanto attiene la “congruità economica” dell’offerta, è stata svolta una verifica comparativa fra un’eventuale gestione della piscina comunale, affidata a Capannori Servizi S.r.l., e quelle di altri enti locali, che, anche nel caso di affidamenti in-house, prevedono spesso l’erogazione di contributi concessori consistenti;
- tale confronto è stato incentrato comunque su una valutazione combinata relativa tanto ai costi quanto alla possibilità offerta all’amministrazione di essere parte attiva delle politiche sportive promosse all’interno

dell'impianto, con valutazioni che hanno portato ad escludere anche la gestione in mero regime di concessione di servizio;

- le valutazioni di cui trattasi, si basano, oltre che su una valutazione teorica e generalista sulle modalità di gestione, è concretamente radicata sulle risultanze del controllo analogo e sulle verifiche periodiche previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022;
- per quanto concerne i "benefici per la collettività", si registra che la società, in quanto soggetto pubblico, assume nel proprio statuto il pubblico interesse come obiettivo primario, mentre rimane in capo all'Amministrazione Comunale la possibilità di fissare gli obiettivi di pubblico servizio e di standard di qualità meglio specificati nell'allegato A (Relazione) e nell'allegato B (bozza di contratto);
- i poteri di intervento e di controllo consentono adeguamenti, anche *in itinere*, delle condizioni di svolgimento dei servizi alle specifiche esigenze dell'amministrazione, con la garanzia che vengano conseguiti standard qualitativi e di efficienza superiori rispetto al ricorso al libero mercato, come meglio descritto nell'Allegato A;
- Il valore stimato della concessione, così come riportato nel Piano Economico Finanziario allegato al PEF, è di € 2.948.550,00, derivanti interamente dagli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti dei servizi;

Dato atto altresì che risulta allegato alla relazione di cui al punto precedente un piano economico e finanziario che consente l'equilibrio economico e finanziario anche in assenza di un contributo da parte dell'Amministrazione Comunale o di un aumento delle rette nell'arco del quinquennio di affidamento, fatta salva la possibilità (prevista anche nella bozza di contratto) di attivare tali strumenti di riequilibrio ove la necessità di riparametrare i dati economici al fine di stabilire il riequilibrio economico finanziario sia oggettivamente riscontrata in sede di programmazione all'interno del controllo analogo;

Valutato pertanto opportuno di addivenire alla stipula di un nuovo contratto di servizio tra Comune di Capannori e Capannori Servizi S.r.l. a socio unico che regoli le modalità di gestione da parte della Società della piscina comunale di Capannori fino al 31.12.2029;

Visti:

- la relazione ex art. 17 comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,

n. 201 ed il relativo piano economico e finanziario, allegati e parte integrante del presente atto (allegato A);

- lo schema di contratto di servizio tra Comune di Capannori e Capannori Servizi s.r.l. a socio unico, parte integrante del presente atto (Allegato B);

Dato atto che

- il Consiglio comunale, valutata la “congruità dell’offerta” ed i “benefici per la collettività”, intende affidare *in house* alla società l’attività di gestione dell’impianto piscina comunale;

Visti:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, in particolare l’art. 42 comma 2 lett. e) che attribuisce al Consiglio la competenza a provvedere in merito;
- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 ss.mm.ii., il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento all’art. 7, commi 2 e 3;
- il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- D.Lgs. 30 dicembre 2022, n. 201 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;

Visto il parere dell’organo di revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239 del TUEL;

Visto il parere della Commissione consiliare competente;

DELIBERA

1. di mantenere in capo alla Capannori Servizi s.r.l. a socio unico la gestione della piscina comunale di Capannori;
2. di rinnovare l’affidamento dei servizi in regime di *in house providing* in favore della Capannori Servizi S.r.l., per il periodo intercorrente tra la stipula e il 31/12/2029;
3. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti documenti:

- **Allegato A** - la relazione ex art. 17 comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ed il relativo piano economico e finanziario:
- **Allegato B** - lo schema di contratto di servizio tra Comune di Capannori e Capannori Servizi s.r.l. a socio unico, parte integrante del presente atto.

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	20	
MAGGIORANZA RICHIESTA	n.	13	Art. 134 c.4 D.Lgs. 267/00
FAVOREVOLI Sindaco Del Chiaro, Menesini, Cerasomma, Biagini, Cipriani, Pucci, Lionetti, Del Debbio, Frediani, Modestino, Sbrana, Del Bianco, Campioni, Pisani, Lencioni, Serafini	n.	16	VOTANTI 19
CONTRARI Vaselli, Moschini, Petrini	n.	3	
ASTENUTI Rontani	n.	1	

Il presente atto viene dichiarato **immediatamente eseguibile**.

Effetti

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

Pubblicazioni e comunicazioni

La deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito, sezione "Società Partecipate".

Ricorso

Avverso la deliberazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

VERA AQUINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

LUCA MENESINI